



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma, 2 lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4168 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Scienze Politiche, già istituito con Decreto Rettorale n. 3577 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche*, emanato con Decreto Rettorale n. 116 dell'11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell'approvare la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche*, emanato con D.R. n. 116 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 116 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 - Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al D.R. 3577/2012 del 12.11.2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale.
4. Ai sensi del successivo art. 9, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche, nel seguito indicato come il Dipartimento, ha come finalità lo svolgimento della ricerca, l'erogazione della didattica, lo sviluppo dei rapporti con l'esterno e l'internazionalizzazione nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
2. Il Dipartimento eroga la didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali di cui all'Ordinamento Didattico emanato ai sensi del DM 22/10/04 n.270 e successive modificazioni e integrazioni; di Master Universitari di I e II livello e di Corsi e/o Scuole di Specializzazione e/o di Perfezionamento, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3.
3. Nei campi di propria competenza, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica ed umanistica e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore di cui al successivo comma 4.
4. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia della ricerca, nonché quella dell'insegnamento nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico-disciplinari di riferimento ed i settori scientifico-disciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati negli allegati "B" e "C" al sopra citato D.R. 3577/2012 del 12.11.2012 con il quale è stato istituito.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti commi. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 il Dipartimento:
 - a. elabora annualmente, secondo le modalità di cui all'art. 7, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di ricerca, didattica e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione al Piano di sviluppo triennale, sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;



c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli e procedimenti organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all' art. 20 della L. 241/90.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo, sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.

8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano di sviluppo, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.

Art. 4 - Sezioni

1. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Dipartimento istituisce le Sezioni e definisce le modalità del loro funzionamento con apposita delibera. Esse sono unità organizzative che promuovono interessi scientifici e culturali comuni e aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell'ambito del Dipartimento.

Art. 5 - Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio d'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 6 - Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'assegnazione dei compiti didattici da parte del Dipartimento tiene conto del coordinamento operato dalla Scuola di appartenenza, nell'ipotesi in cui il Dipartimento aderisca ad una Scuola, dalle altre Scuole e dal Senato Accademico. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato Accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 7 - Piano Triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della ricerca, della didattica, dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione.

2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione del suddetto Piano, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.

Art. 8 - Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:

- a. il Consiglio del Dipartimento;
- b. il Direttore del Dipartimento;
- c. la Giunta del Dipartimento.



2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d), del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, numero arrotondato all'intero inferiore, ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale. Tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
4. In conformità a quanto previsto dall'art.16, comma 1, del medesimo Regolamento sopra richiamato, la Giunta è così composta: Direttore, Vice-Direttore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori, facenti parte del Consiglio di Dipartimento ed eletti in modo da assicurare la rappresentanza di genere, un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D.
5. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più votato considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare, il Direttore dà comunicazione al Rettore che provvede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in mancanza, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
7. I membri elettivi della Giunta sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 9 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

Art. 10 - Lauree, Lauree magistrali, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai corsi di studio di cui al precedente art. 3, comma 2, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e), del regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, o altresì proporre la modifica, l'accorpamento o la soppressione a norma delle disposizioni vigenti.
3. I Dottorati di Ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Corsi di Perfezionamento che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia. Il Dipartimento promuove l'integrazione e il coordinamento tra i corsi di dottorato in esso presenti nelle forme consentite dal Regolamento didattico di Ateneo.



Art. 11. Commissioni per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico ai sensi dell'art. 29, comma 12, dello Statuto di Ateneo.
2. Nel caso di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrali che si pongano in continuità, allo scopo di integrare ed armonizzare l'offerta didattica complessiva, il Dipartimento istituisce un'unica Commissione per il Coordinamento didattico composta da tutti i docenti impegnati nella didattica e dai rappresentanti degli studenti.

Art. 12 Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico ed il Coordinatore al pari di un corso di studio.

Art. 13 Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 14 Disposizioni finali

- 1 Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e ai vigenti Regolamenti di Ateneo.